

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Massimo DI STEFANO, Presidente relatore estensore

Paola BASILONE, Consigliere

Annalaura LEONI, Referendaria

nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2022 ha approvato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come integrato dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 3, comma 60, della l. 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; visto, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6;

Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto, l'art. 3, comma 62, della l. 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il regolamento per l'esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008, che attribuisce alla Sezione delle Autonomie la competenza a riferire sugli andamenti complessivi della finanza territoriale;

Visto l'art. 5, comma 3, del citato Regolamento, che dispone che il programma del controllo della Sezione regionale sia comunicato ai presidenti dei consigli regionali e ai presidenti dei consigli delle autonomie, ove istituiti;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha dettato norme in tema di *Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*, rimettendone l'attuazione alla potestà regolamentare del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 213/CP/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che ha istituito il Collegio del controllo concomitane, presso la Sezione del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, e ha dettato disposizioni al riguardo , richiamando anche la disposizione sul controllo concomitante di cui all'art. 11, comma 2 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022", approvata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con Delibera n. 21/SSRRCO/INPR/21;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie n. 1/SEZAUT/2022/INPR del 24 gennaio 2022;

Vista l'Ordinanza del Presidente di convocazione della Sezione per l'adunanza odierna; Udito, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2021, il Presidente relatore Massimo Di Stefano;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO CHE

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti definiscono annualmente il programma dell'attività di controllo, sulla base dei criteri indicati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della l. 20/2004.

Le disposizioni della l. 131/2003 (v. in particolare l'art. 7) assegnano alle sezioni regionali della Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni.

Le sezioni svolgono inoltre i controlli di regolarità contabile, di coerenza delle attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, di sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni, sull'esito dei quali riferiscono alle assemblee elettive dei suddetti enti territoriali.

Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, ha incrementato i compiti di controllo delle sezioni regionali in relazione al processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dalle disposizioni dell'art. 1, commi 611 e

612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190: la Sezione ha reso nel 2021 il referto (annuale) ai sensi dell'art. 20 del cit. t.u. (deliberazione n. 25/2021/VSGO pubblicata il 29 marzo 2021).

2. La legislazione più recente è intervenuta a indicare compiti di controllo della Corte dei conti, con disposizioni che interessano anche l'attività di controllo delle sezioni regionali.

A norma dell'art. 22, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione nella legge 11 settembre 2020 n. 120, la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In attuazione di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti - nell'esercizio della sua potestà regolamentare - ha emanato la deliberazione 10 novembre 2021, n. 272, con la quale - oltre a istituire un apposito Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (art. 1, comma 1) - ha deliberato (comma 2) che le sezioni regionali di controllo svolgano il controllo concomitante sull'attuazione dei piani, programmi e progetti di sostegno e di rilancio dell'economia rimessi all'attività di Regioni/Province autonome o di altri enti o organi operanti esclusivamente in ambito regionale.

000000

3. Le recenti disposizioni normative indicano che l'attività di controllo della Corte dei conti debba essere rivolta a verificare il corretto e proficuo impiego, secondo criteri di sana gestione, dell'ingente mole di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale: fondi sia del bilancio dello Stato sia dall'Unione Europea.

Questo indirizzo è stato colto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che hanno rilevato come, nel momento in cui il bilancio pubblico registra una crescita così considerevole come quella che oggi è in atto, risulta indispensabile valorizzare ulteriormente i momenti di verifica e valutazione delle modalità mediante le quali vengono impiegate le risorse, siano esse di provenienza interna o dell'Unione europea.

Non si tratta infatti – secondo le Sezioni Riunite - soltanto di rimuovere distorsioni che affondano le loro radici negli ultimi decenni (ed a cui sono riferibili molte delle riforme che il Governo ha programmato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma di rendere possibile un salto di qualità nelle prestazioni e nelle capacità realizzative delle amministrazioni pubbliche.

Più in particolare le Sezioni Riunite hanno rilevato la necessità che sotto il profilo operativo le delibere annuali di programmazione dei controlli tengano conto delle nuove esigenze di verifica e valutazione dei programmi di spesa finanziati con le risorse europee, prevedano specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull'impiego di dette risorse.

A sua volta la Sezione Autonomie, con deliberazione N. 1/SEZAUT/2022/INPR, con riguardo a ciò che più direttamente interessa l'attività delle sezioni regionali di controllo, ha indicato, come richieda il coinvolgimento di queste ultime l'attività di monitoraggio sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per disporre di un quadro di valutazioni esteso agli interventi sul territorio.

0000000

4. In base alle disposizioni di legge che definiscono le competenze delle sezioni regionali, avuto riguardo alla programmazione dei controlli e delle analisi definita dalle Sezioni Riunite per l'anno 2022 con la citata deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR, nonché tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie (deliberazione cit. N. 1/SEZAUT/2022/INPR), si ritiene di formulare come di seguito il programma delle attività di controllo della Corte dei conti:

1) Amministrazione statale

- a) controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento residui, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 20/1994;
- b) controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 123/2011;

2) Amministrazione Regionale:

- a) verifiche sulla gestione del bilancio regionale in ogni suo aspetto, anche sulla base delle prescrizioni indicate dagli artt. 1 e ss. del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;
- b) esame della copertura delle leggi regionali che comportano maggiori oneri e delle relative tecniche di quantificazione;
- c) esame del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale;
- d) parificazione del rendiconto generale della Regione, tenuto conto delle indicazioni date dalla Sezione delle Autonomie;
- e) esame della relazione annuale trasmessa dal Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati (ex art. 1, comma 6, del d.l. 174/2012 e s.m.i.);

f) monitoraggio sull'attuazione dei principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia affidati alla Regione, con particolare riguardo all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in armonia con le indicazioni delle Sezioni centrali competenti.

In relazione agli esiti del monitoraggio, la programmazione potrà essere integrata con la previsione di specifiche indagini.

In applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, alcune delle verifiche di cui ai punti precedenti potranno essere svolte in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, confluendo nella relazione allegata alla relativa decisione.

3) Amministrazioni degli Enti Locali:

- a) controllo ex art. 1, commi 166 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulle base delle relazioni questionari degli organi di revisione degli enti locali, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, concentrando le verifiche sugli esercizi più recenti;
- b) esame delle relazioni annuali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dei Presidenti delle Province a seguito della verifica annuale in ordine alla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL e s.m.i.);
- c) esame degli atti in materia di dissesto finanziario e dei piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali;
- **d)** verifica delle relazioni di fine mandato dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 149/2011 e s.m.i.;
- e) monitoraggio sull'attuazione dei principali interventi di sostegno e di rilancio dell'economia attuati dagli Enti Locali, con particolare riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in armonia con le indicazioni delle Sezioni centrali competenti.

4) Controllo organismi S.S.N.:

esame degli equilibri di bilancio del settore sanitario e disamina del bilancio di esercizio degli enti del servizio sanitario, anche secondo le prescrizioni del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

5) Per tutte le aree di controllo evidenziate ai precedenti nn. 3 e 4:

verrà espletata, con priorità, la verifica delle misure correttive, conseguenti alle deliberazioni assunte, ai sensi dell'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 1, comma 7 del d.l. n. 174/2012 e s.m.i..

6) Attività consultiva:

la Sezione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della l. n. 131/2003, rilascerà i pareri che

le verranno chiesti dagli enti legittimati, nonché i pareri ai sensi dell'art. 46 della l. 23 dicembre 2021,

n. 12.

Nello svolgimento di tutte le sopra descritte attività sarà data priorità a quelle per le quali la legge

pone limiti temporali al loro esercizio, con ulteriore priorità assegnata a quelle per cui il decorso del

termine determina consumazione del potere di controllo;

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria.

DELIBERA

Di approvare, negli esposti termini, il programma delle attività di controllo per il 2022, con riserva

di eventuali integrazioni e variazioni che si dovessero rendere necessarie, anche in relazione a

nuove disposizioni normative, alle risorse umane disponibili, e all'attribuzione di nuove funzioni.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente

dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria e al Presidente del Consiglio delle Autonomie

Locali dell'Umbria.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2022.

Il Presidente estensore

Massimo Di Stefano

Depositata il 31 gennaio 2022

Il Preposto della Sezione

Dott.ssa Antonella Castellani

6